



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

**DECRETO EX ART 28 L. n. 300/70**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Saioni,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 13898/2015 R.G. pendente tra

**NURSIND – SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE –  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO**, rappresentato e difeso dall'avv. Marco  
Leone Coccetti presso il cui studio in Milano, via Caminadella n. 2, ha eletto domicilio,

**ricorrente**

contro

**AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO DI MILANO**,  
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce presso il cui studio in Milano, via  
Mazzini n. 20 ha eletto domicilio,

**resistente**

**OGGETTO:** condotta antisindacale consistente in ipotesi di violazione del diritto ai  
locali

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso *ex art.* 28 L. n. 300/1970 ritualmente notificato l'Organizzazione Sindacale  
indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli -  
Oftalmico Milano lamentandone la condotta antisindacale consistente nel non avere  
messo a disposizione di Nursind un locale per lo svolgimento della sua attività.

L'Azienda si è costituita ritualmente eccependo, in via preliminare, la carenza di  
legittimazione attiva di Nursind per omessa dimostrazione del suo carattere nazionale.

Nel merito, ha contestato la pretesa avversaria rappresentando di avere messo a  
disposizione di tutte le OO.SS., indistintamente e senza carattere di esclusiva,  
molteplici locali destinati all'esercizio delle loro prerogative sindacali.

Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice si è riservato di decidere.



Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'Azienda Ospedaliera nei confronti di Nursind posto che la documentazione versata in atti dalla diretta interessata dimostra, con ogni evidenza, che la stessa Organizzazione è rappresentativa a livello nazionale (docc. 6, 6 bis e 7)

Venendo al merito, si osserva che non è contestato dal datore di lavoro il diritto di Nursind di servirsi dei locali (ben tre, all'interno della struttura ospedaliera) preposti all'espletamento di attività sindacale.

Nursind lamenta tuttavia che di fatto - vale a dire in concreto - detto utilizzo le sarebbe precluso.

Da un lato, l'Azienda è rimasta sin qui inerte a fronte delle reiterate richieste inoltrate, anche per iscritto, di poter disporre delle prerogative di cui all'art. 4 CCNQ del 7 agosto 1998 (circostanza pacifica).

La parte datrice ha replicato di ritenere del tutto ovvio il diritto della stessa Organizzazione all'uso dei locali in questione e, quindi, non necessario alcun provvedimento formalmente autorizzativo.

Peraltro, come pacificamente emerso nel corso dell'udienza del 12 gennaio 2016, le OO.SS. presenti da più tempo nella struttura datoriale (CGIL - CISL - UIL, USB e FSI) monopolizzerebbero i locali messi a disposizione dal datore di lavoro, facendone un uso arbitrariamente esclusivo, con conseguente pregiudizio delle prerogative dell'odierna ricorrente.

L'Azienda ha sostenuto di non essere stata messa a conoscenza, prima di oggi, dell'atteggiamento ostativo da parte della altre OO.SS. ed - anzi - di esserle noto il contrario, vale a dire la disponibilità - manifestata quanto meno verbalmente nella mattinata de 12 gennaio 2016 - dalla presidente delle RSU, Vincenza Travisani, a condividere con Nursind "l'aula grande", vale a dire quella sin qui utilizzata dalla "triplice".



Di fatto, peraltro, a fronte della pacifica circostanza che la ricorrente è presente in Azienda dal giugno 2015, è altrettanto incontestato che Nursind non sia ancora – sin qui – riuscita ad esplicitare il suo diritto ai locali.

Nel caso concreto, dunque, non si rinviene un rifiuto del datore di lavoro a concedere il locale quanto una sorta di atteggiamento “pilatesco” dell’Azienda che pare demandare alla disponibilità altrui (disponibilità, sin qui, in concreto latitante) la garanzia del diritto di Nursind.

In tal modo, si verifica peraltro una lesione oggettiva dei diritti collettivi di cui la stessa Organizzazione è portatrice e ciò a prescindere – come noto – dallo specifico intento lesivo del datore di lavoro.

In altre parole, la condotta sin qui serbata dall’Azienda non rientra in tipologie di illegittimità tipizzata, palesandosi piuttosto come un comportamento astrattamente lecito (messa a disposizione di più locali e non interferenza nella gestione degli stessi) ma in concreto – vale a dire nel risultato - oggettivamente idoneo a limitare la libertà sindacale di Nursind la quale – nella sostanziale indifferenza dei suoi interlocutori, primo tra tutti il datore di lavoro – è stata costretta a tutelarsi nella presente sede.

Il ricorso può quindi essere accolto reputandosi antisindacale la condotta dall’Azienda Ospedaliera consistente nel non avere garantito alla RSA Nursind l’utilizzo di locale per lo svolgimento di attività sindacale, a differenza di quanto è avvenuto e avviene invece per altre OO.SS. già precedentemente presenti in azienda (CGIL, CISL, UIL, USB e FSI).

L’Azienda va quindi condannata a cessare tale comportamento e a rimuoverne gli effetti, rendendo possibile alla ricorrente l’uso continuativo di un locale comune idoneo allo svolgimento di attività sindacale, in particolare mettendole a disposizione una copia delle chiavi dei tre locali sin qui adibiti a tali attività.

Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore di Nursind, dichiaratori antistatario.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo per legge.

**P. Q. M.**



in accoglimento del ricorso,

- 1) accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dall'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli – Oftalmico di Milano consistente nel non avere garantito alla RSA Nursind l'utilizzo di locale per lo svolgimento di attività sindacale, a differenza di quanto sin qui avvenuto per altre OO.SS. aziendali (CGIL, CISL, UIL, USB e FSI);
- 2) conseguentemente, ordina all'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli – Oftalmico di Milano di cessare tale comportamento e rimuoverne gli effetti, rendendo possibile alla ricorrente l'uso continuativo di locale comune, idoneo allo svolgimento di attività sindacale, in particolare mettendole a disposizione copia delle chiavi dei tre locali sin qui adibiti a tali attività;
- 3) condanna l'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli – Oftalmico di Milano al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA. Con distrazione in favore dell'avv. Marco Leone Coccetti, dichiaratosi antistatario.

Decreto provvisoriamente esecutivo per legge.

Si comunichi.

Milano, 13 gennaio 2016

Il giudice del lavoro

Francesca Saioni

